ALLEGATO 'B'

DELL'ATTO RICEVUTO IL 18/12/2025

REP.N.29284

RACC.N.14117

STATUTO FONDAZIONE "SAC.SALVATORE LICITRA-ETS"

ART.1)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, la fondazione denominata **"Fondazione Sac. Salvatore Licitra- ETS"**.

ART.2)

La Fondazione ha sede legale in Ragusa.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La fondazione potrà provvedere all'istituzione di sedi secondarie.

ART.3)

La Fondazione intende promuovere la solidarietà sociale, ispirandosi ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona così come contenuti nello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e nell'atto normativo dell'Azione Cattolica della Diocesi di Ragusa.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in

via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:

1) educazione, istruzione e formazione professionale;

2) beneficenza.

In particolare, per la realizzazione dello scopo, la Fondazione si propone di:

1) realizzare iniziative e servizi educativi, apostolici e sociali promossi e istituiti dall'Azione Cattolica della diocesi di Ragusa;

2) collaborare con Enti pubblici e privati aventi analoghe finalità;

3) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

La fondazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n.117/2017 e della normativa vigente.

ART.4)

E' escluso ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART.5)

Il patrimonio attuale della Fondazione ammonta ad Euro 616.000,00 (Euro seicentosedicimila).

Esso potrà essere accresciuto da:

1) da beni mobili ed immobili che pervengono e perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione ove destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento del patrimonio;

2) somme prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo decida di destinare all'incremento del patrimonio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 D.Lgs. n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza

indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio al minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART.6)

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

1) redditi del proprio patrimonio;

2) rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale (art.5 D.Lgs. n.117/2017);

3) proventi di oblazioni e atti di liberalità;

4) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio Direttivo destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale;

5) entrate e proventi derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/2017.

ART.7)

Sono organi della Fondazione:

1) Il Consiglio Direttivo;

2) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

3) Il Segretario del Consiglio Direttivo;

4) Il Tesoriere;

5) L'Organo di Controllo;

6) L'Organo di Revisione.

ART.8)

La fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da cinque membri, tra cui il Presidente e il Tesoriere pro tempore dell'Azione Cattolica di Ragusa.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il tesoriere pro-tempore dell'Azione cattolica della Diocesi di Ragusa che sono di diritto Presidente e Tesoriere della Fondazione.

Gli altri tre membri vengono eletti dal Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica tra i soci regolarmente iscritti.

Il Consiglio Direttivo ha durata in carica tre anni e deve coincidere con la durata del mandato del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica.

Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica procederà alla loro sostituzione con una nuova elezione valida fino alla scadenza naturale del mandato.

L'organo Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

La convocazione va fatta con avviso spedito a mezzo posta elettronica (PEC) con l'indicazione dell'ordine del giorno a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo

almeno otto giorni prima della data dell' adunanza. In caso di urgenza va spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

ART.9)

Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al consiglio Direttivo compete di:

1) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

2) deliberare le modifiche ed integrazioni dello statuto;

3) predisporre i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e verificarne l'attuazione;

4) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti e le

modifiche patrimoniali;

5) formare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;

6) nominare l'Organo di Controllo e disporne la revoca;

7) nominare, ove sia obbligatorio per legge, il Revisore Legale e disporne la revoca;

8) deliberare e promuovere l'azione di responsabilità dei membri degli Organi della fondazione.

ART.10)

Il Presidente della Fondazione:

1) rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;

2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere adottate da quest'ultimo;

3) svolge azione di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della fondazione;

4) redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio Direttivo;

5) svolge l'ordinaria amministrazione riferendo al Consiglio Direttivo, in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva;

6) esercita le ulteriori funzioni e poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

Infine ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

ART.11)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso in cui anche il Vicepresidente sia impossibilitato i poteri sono assunti dal Consigliere più anziano.

ART.12)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci regolarmente iscritti all'Azione Cattolica della diocesi di Ragusa per la durata della sua vigenza.

Il Segretario:

1) coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione;

2) redige e firma i verbali delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione ad eccezione dei casi in cui è affidata al notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile o qualora il Presidente ne richiede la presenza;

3) cura la tenuta del libro dei verbali del consiglio direttivo.

ART.13)

Il Tesoriere:

1) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

2) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART.14)

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

Detto Organo può essere monocratico o in alternativa può essere costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co.2 c.c..

Nel caso di Organo di Controllo Collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 2001 n.231 qualora applicabili;

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di:

- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio di esercizio, ed eventualmente il bilancio sociale, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 D.Lgs. n.117/2017, l'Organo di Controllo può esercitare, su decisione del Consiglio Direttivo, la revisione legale dei conti.

ART.15)

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art.31 D. Lgs. n.117/2017 o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

E' formato in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita

all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.16)

Tutte le cariche sopra elencate sono in via generale gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

ART.17)

L'esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo della gestione della Fondazione che è approvato dal Consiglio Direttivo medesimo entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che tale destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, ai sensi

dell'art.8 del D.Lgs. n.117/2017, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai soci, né durante la vita della Fondazione, né in caso di scioglimento, per qualsiasi causa.

ART.18)

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART.19)

La fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri ETS che perseguono analoghe finalità su deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 D.Lgs n.117/17 e salvo destinazione imposta dalla legge.

ART.20)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, quelle del D.Lgs. n.117/2017 e le altre norme vigenti in materia.

F.to ROSARIO SCHININA' n.q.

F.to MARIA SCIFO NOTAIO

Copia conforme all'originale che si rilascia per il RUNTS, Vitto-

ria 7 gennaio 2026 F.to Maria Scifo Notaio